



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **371**

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### O G G E T T O:

Criteri e modalità per l'attuazione dell'art. 24 (Interventi di sostegno dell'attività di alpeggio), commi 2 bis, 2 ter, 2 quater e 2 quinquies, della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Legge provinciale sull'agricoltura) a partire dall'anno 2016 e fino al 31 dicembre 2020.

Il giorno **18 Marzo 2016** ad ore **08:35** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**UGO ROSSI**

Presenti:

**VICE PRESIDENTE  
ASSESSORI**

**ALESSANDRO OLIVI  
CARLO DALDOSS  
MICHELE DALLAPICCOLA  
MAURO GILMOZZI  
TIZIANO MELLARINI  
LUCA ZENI**

Assenti:

**SARA FERRARI**

Assiste:

**LA DIRIGENTE**

**PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

L'articolo 24 (Interventi di sostegno dell'attività di alpeggio), commi 2 bis, 2 ter, 2 quater e 2 quinquies, della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per il "Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati" e di seguito denominata L.P. 4/2003, stabilisce che:

- 2 bis. Agli operatori agricoli aventi sede operativa in provincia di Trento può essere concesso un premio annuo nel limite massimo di 200 euro per ciascun animale in alpeggio, con riferimento ai capi delle specie bovina ed equina fino a compimento del terzo anno di vita o fino al primo parto.
- 2 ter. Le domande di agevolazione sono presentate dal titolare dell'impresa agricola o dalla federazione provinciale allevatori, espressamente delegata alla presentazione della domanda e all'incasso del contributo in nome e per conto del socio.
- 2 quater. Il premio previsto dai commi 2 bis e 2 ter non è cumulabile con analoghe misure previste da strumenti attuativi della normativa comunitaria. Il premio viene erogato con le modalità previste dalla deliberazione di cui all'articolo 3, comma 1.
- 2 quinquies. Fatte salve le disposizioni comunitarie che prevedono l'esenzione dall'obbligo di notificazione, le modifiche al regime di aiuto previste dai commi 2 bis, 2 ter e 2 quater sono efficaci a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo alla decisione di autorizzazione della Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo della Comunità europea.

Il regolamento UE n. 1307/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti alla politica agricola comune ed il regolamento delegato (UE) 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 all'art. 10 e seguenti, prevede all'art. 9, quale requisito per beneficiare degli aiuti, di essere "agricoltore in attività".

Il Decreto ministeriale attuativo 18 novembre 2014 n. 6513, prevede all'art. 3 comma 2 che sono "agricoltori in attività" le persone fisiche o giuridiche che dimostrano uno dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione all'INPS come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri;
- b) possesso della partita IVA attiva in campo agricolo e, a partire dal 2016, con dichiarazione annuale IVA relativa all'anno precedente la presentazione della domanda. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999 è sufficiente il possesso della partita IVA in campo agricolo. Tutto il territorio provinciale è considerato zona svantaggiata ai sensi della direttiva CEE 268/75 e successive modificazioni ed integrazioni.

Con circolare prot. n. ACIU.2015.140 di data 20 marzo 2015 AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – Area Coordinamento vengono dettagliati i casi particolari e le deroghe riconosciute valide per essere agricoltore in attività ai sensi dei regolamenti comunitari sopra citati e dei decreti ministeriali attuativi.

La Giunta provinciale, con propria deliberazione n. 1188 del 14 luglio 2014, ha approvato le linee strategiche per il PSR del Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale (FEASR) della Provincia Autonoma di Trento per il periodo 2014 – 2020 ed ha demandato al Servizio Politiche sviluppo rurale la predisposizione puntuale della proposta di PSR nei limiti delle suddette linee strategiche e secondo la normativa europea definita dal Regolamento (UE) n. 1305/2013. Il provvedimento ha incaricato il medesimo Servizio di proseguire nel percorso di elaborazione del Programma, tenendo conto dell'evoluzione della negoziazione a livello nazionale e dell'UE.

La proposta del PSR è stata notificata alla Commissione Europea in data 22 luglio 2014 per la fase di negoziazione.

La Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea a Bruxelles (ItalRap) ha trasmesso in data 18 dicembre 2014 (prot. n. 12644) la Decisione della Commissione n. CD(2014)10155 contenente le Osservazioni della Commissione sul PSR, a norma del'articolo 29, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Il Servizio Politiche sviluppo rurale, sulla base dell'incarico conferito con la sopra citata deliberazione n. 1188/2014 e alla luce di confronti diretti con la Commissione ha dato riscontro alle osservazioni di cui sopra.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 521 del 30 marzo 2015 è stata approvata, tra l'altro, la Misura 10 (Pagamenti agro-climatico-ambientali) con le relative modalità attuative ed integrative relative alla campagna 2015, in attesa dell'approvazione definitiva del PSR 2014-2020.

Il PSR per il periodo 2014-2020 è stato quindi approvato dalla Commissione con Decisione della Commissione Europea C(2015) 5377 di data 3 agosto 2015 e con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1487 del 31 agosto 2015.

La Commissione delle Comunità europee con Decisione n. (2014/C 204/1) ha inoltre approvato gli "Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020".

L'attivazione di un intervento a sostegno dell'alpeggio dei bovini giovani sprona in particolare le aziende zootecniche con bestiame a stabulazione fissa a praticare l'alpeggio con benefici consistenti per gli animali medesimi:

- a) pascolo all'aperto, con benefici alla deambulazione degli animali,
- b) alimentazione con solo foraggio del pascolo senza aggiunta di mangime.

Portare gli animali giovani agli alpeggi e garantire così al bestiame un periodo, il più lungo possibile, di movimento in libertà e permette loro di acquistare una maggiore resistenza a certe patologie. Essa contribuisce altresì alla riduzione dello stress dovuto alla permanenza in stalla in spazi ristretti durante il periodo invernale, ad una minore incidenza di infiammazioni articolari nonché ad un miglior sviluppo

dell'apparato motorio degli animali. Infine quest'attività favorisce anche contatti sociali intra ed interspecifici. Gli animali che vanno in alpeggio sono più longevi.

Portare, inoltre, il bestiame in alpeggio su malghe dove i gestori si impegnano a rispettare le misure agro ambientali assunte con l'adesione alla Misura 10.1.2. (Gestione delle superfici a pascolo: aiuti a favore dell'alpeggio) del nuovo Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020, è coerente con una delle priorità comunitarie e precisamente la priorità 4 "Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste" e nello specifico alla Focus area (4 c) "suolo Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stesse" attraverso l'utilizzo razionale delle superfici a pascolo.

Il premio di alpeggio elargito ai sensi dell'intervento 10.1.2 "Gestione delle superfici a pascolo: aiuti a favore dell'alpeggio" della Misura 10 del PSR è calcolato a superficie e gli impegni agroambientali remunerati sono riferiti alla gestione della superficie a pascolo. L'intervento previsto dal presente provvedimento è rapportato invece agli animali condotti al pascolo e gli impegni remunerati sono riferiti solo ed esclusivamente al benessere degli animali e non alla gestione del pascolo: pertanto non vi è sovrapposizione tra le due tipologie di aiuto.

Un'azienda zootecnica che si impegna a "monticare" gli animali giovani nel periodo estivo, per un periodo di almeno 70 giorni/anno sulle superfici costituenti la malga e fino al raggiungimento dei tre anni di età oppure fino al primo parto ha maggiori costi rispetto ad un'azienda che non pratica l'alpeggio e per compensare parzialmente la perdita di reddito dovuto al ritardo nell'entrata in produzione degli animali stimabile in 7 mesi, si considera congruo l'importo di Euro 150,00 per animale. Tale importo tiene in considerazione i maggiori costi sostenuti dalle aziende per l'alpeggio, ovvero i costi di trasporto, i costi aggiuntivi di assicurazione, la perdita di reddito dovuto al ritardo nell'entrata in produzione degli animali, stimabile in 7 mesi.

Beneficiarie dell'intervento sono le PMI, qualificabili come imprese attive nella produzione agricola primaria, che rientrano nella definizione di "imprenditore in attività" ai sensi del regolamento UE n. 1307/2013 e dei Decreti Ministeriali attuativi nr. 6513 del 18 novembre 2014 art. 3 comma 2, nr. 1420 del 26 febbraio 2015 e nr. 1922 del 20 marzo 2015, che si impegnano volontariamente per un anno ad assolvere gli impegni previsti nell'Allegato 1, punto 3) che forma parte integrante del presente provvedimento.

I richiedenti che presentano domanda sono tenuti a garantire il mantenimento dell'impegno di pascolamento di almeno il 70% dei capi bovini di età compresa tra i 7 mesi ed i tre anni o primo parto detenuti in azienda al 1 gennaio dell'anno di riferimento, per un periodo di un anno.

Per i bovini l'amministrazione acquisisce i dati della BDN (Banca Dati Nazionale) tramite l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari.

Con deliberazione n. 996 del 15 giugno 2015 la Giunta provinciale ha approvato i "Criteri e modalità per l'attuazione dell'art. 24 (Interventi di sostegno dell'attività di alpeggio), commi 2 bis, 2 ter, 2 quater e 2 quinquies, della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Legge provinciale sull'agricoltura)."

Per l'anno 2015, sulla base di tale deliberazione, gli aiuti sono concessi ai sensi del Reg. UE n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicato sulla GU L 352 di data 24 dicembre 2013, pag. 9, che stabilisce il massimale dell'aiuto concesso per azienda nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti in Euro 15.000,00.

Per gli anni successivi al 2015 la deliberazione n. 996/2015 stabilisce invece che la concessione è subordinata al positivo esito delle valutazioni della Commissione europea: quest'ultima ha inviato con note del 2 settembre 2015 e del 21 dicembre 2015 alcune richieste di informazioni. Sulla base di tali richieste è pertanto necessario modificare la base giuridica del regime di aiuto ed in particolare quanto previsto dalla deliberazione n. 996/2015 e dalla documentazione allegata alla notifica. Si ritiene inoltre, a seguito di una nuova valutazione degli interessi coinvolti e della contrazione delle risorse a carico del bilancio provinciale, di apportare al testo della deliberazione n. 996/2015 altre correzioni: si dispone, in particolare, vista l'esiguità del numero di capi equini alpeggiati rispetto al totale dei capi bovini (una trentina di capi equini contro circa 12.000 bovini), di non applicare il premio a favore degli equini e di fissare l'ammontare massimo del premio in € 150,00 a capo.

Si ritiene pertanto di modificare il regime di aiuto istituito sulla base dell'articolo 24 della L.p. 4/2003, commi 2 bis, 2 ter, 2 quater e 2 quinquies con la deliberazione n. 996/2015 a partire dall'anno 2016 in base alle osservazioni della Commissione europea inviate con note del 2 settembre 2015 e del 21 dicembre 2015.

Il termine per la presentazione della domanda di contributo è fissato dal 1 aprile al 25 maggio di ogni anno. Per l'anno 2016 il termine per la presentazione della domanda di contributo è comunque subordinato alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'esito favorevole dell'esame di compatibilità da parte della Commissione dell'Unione Europea ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- Visti gli "Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020" approvati con Decisione della Commissione delle Comunità europee n. (2014/C 204/01);
- Considerato che con decisione n. C (2016) 368 del 21 gennaio 2016 la Commissione ha approvato il regime di aiuti di Stato in oggetto, identificato con il numero SA.42520 (2015/N) fino al 31 dicembre 2020;
- Considerate le osservazioni formulate dai Servizi di staff della PAT, ai sensi della deliberazione n. 6 del 15 gennaio 2016,
- all'unanimità di voti legalmente espressi,

## DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 3 della L.P. 4/2003 e, tenuto conto degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, i criteri e le modalità per l'attuazione degli aiuti previsti dall'articolo 24, commi 2 bis, 2 ter, 2 quater e 2 quinquies della medesima legge provinciale, come descritti nell'Allegato 1 che forma parte integrante della presente deliberazione;
2. di dare atto che tali criteri sostituiscono quelli approvati con deliberazione n. 996 del 15 giugno 2015 e si applicano alle domande che saranno raccolte a partire dall'anno 2016;
3. di dare atto che con decisione n. C (2016) 368 del 21 gennaio 2016 la Commissione ha approvato il regime di aiuti di Stato in oggetto, identificato con il numero SA.42520 (2015/N) fino al 31 dicembre 2020;
4. di dare atto che la concessione degli aiuti previsti dalla presente deliberazione avverrà entro il termine massimo di 90 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di scadenza delle domande;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia Autonoma di Trento, assicurando l'adempimento di quanto previsto dai Punti da (128) a (132) degli Orientamenti;
6. di confermare che la Provincia autonoma di Trento si impegna ad adeguare gli impegni a favore del benessere degli animali oggetto dell'aiuto di Stato in esame nel caso siano modificati le pertinenti norme e requisiti obbligatori al di là dei quali vanno gli attuali impegni assunti;
7. di dare atto che l'aiuto previsto dalla presente deliberazione entrerà a regime dal giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione dell'avviso sull'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione dell'Unione Europea ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato.

LMO